



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 27-12-2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013 IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADESIONE ALL'AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE N. 1 (ATS 1) DI ATO TOSCANA CENTRO (COD. DUP 5.1.1)

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Assente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Assente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Assente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assente

Punto 8,9, 10 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto delle proposte di deliberazione sì come depositate che si allegano al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, ricorda che si provvederà ad una discussione congiunta, così come deciso all'unanimità ad inizio seduta. Considerato che ogni proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 19.12.2024 invita i relatori, l'assessore Scarnato per i punti 8 e 9 e l'assessore Mearelli per il punto 10, ad illustrarne il contenuto.

Illustra l'assessore Scarnato.

Esce il consigliere Michelozzi e rientra poco dopo

Esce Il consigliere Coppola e rientra poco dopo

Esce il consigliere Nigi

Illustra l'assessore Mearelli

Esce il consigliere Malentacchi

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri: Gori.

Rientra il consigliere Nigi

Rientra il consigliere Malentacchi.

Intervengono i consiglieri Noci Giacomelli e Guidotti, Michelozzi.

Il consigliere Giacomelli si assenta e rientra poco dopo.

Il consigliere Guidotti si assenta e rientra poco dopo.

L'assessore Scarnato replica.

L'assessore Mearelli replica.

Siamo Quarrata, Guidotti: Favorevole

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Lega Salvini Premier, Noci: contrario ai punti 8, 9, 10.

Partito Democratico, Giacomelli: Favorevole ai punti 8, 9, 10.

Riformisti per Romiti Sindaco, Michelozzi: favorevole ai punti 8, 9, 10.

Siamo Quarrata, Guidotti: Favorevole ai punti 8, 9, 10.

Fratelli d'Italia, Gori: contrario ai punti 8, 9, 10.

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione, singolarmente per ogni proposta, i punti all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Punto 8 "ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE N. 147/2013 IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADESIONE ALL'AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE N. 1 (ATS 1) DI ATO TOSCANA CENTRO (COD. DUP 5.1.1)

Voti favorevoli: 10 (Mazzanti, Romiti, Leporatti, Coppola, Malentacchi, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi, Giacomelli);

Voti non favorevoli: 4 (Gori, Canigiani, Nigi, Noci,)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione

a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

PAOLA AVETA

L'Assessore al Bilancio propone il seguente testo deliberativo per l'approvazione in Consiglio comunale:

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, in particolare l'articolo 1, commi dal 639 al 668;

Considerato che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC originariamente era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con gli artt. 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con la Legge n. 208/2015, con la Legge n. 125/2015, con la Legge n. 221/2015 e con la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*) è stata abolita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;

Tenuto conto che, in ambito europeo:

- l'art 174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che *"La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"."*;
- l'art. 14 (Costi) della Direttiva (UE) 2018/851 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (nuova Direttiva Rifiuti), il quale prevede che *"Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (...)"*;

Considerato che il principio *"chi inquina paga"* risponde a tre diverse tipologie di esigenze: 1) tutela ambientale, in quanto il produttore di rifiuti (= inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurre la produzione; 2) equità, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento; 3) parità di trattamento e non discriminazione, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

Dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022, n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiscono le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

Tenuto conto che l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato *"Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy"*, prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del *"pay-as-you-throw"* (paga per ciò che getti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);

Preso atto che, per attuare il principio comunitario del *"pay-as-you-throw"*, l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

Considerato che la TARI tributo, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, è conforme al principio "*chi inquina paga*", ma non pienamente al principio "*pay-as-you-throw*", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 667, della Legge n. 147/13, recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.*";
- la Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*");
- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ("*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*");
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ("*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*");

Dato atto che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Quarrata risulta essere non più pienamente corrispondente alle reali necessità del servizio, né in linea con i dettami del legislatore europeo e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest'ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al progressivo passaggio dei comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

Ricordato, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Quarrata è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A., che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali S.p.a." (di seguito, in forma abbreviata, Alia), a seguito di fusione per incorporazione delle società Publiambiente S.p.a., ASM S.p.a. e Cis S.r.l. in Quadrifoglio S.p.A., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Quarrata n. 79 del 19/12/2016;

Considerato che:

- ATO Toscana Centro e Alia, anche in risposta delle sollecitazioni provenienti dai Comuni dell'ambito, fin dal mese di novembre 2021 hanno avviato una fase di analisi e valutazione degli effetti conseguenti all'adozione della tariffa corrispettiva;
- l'Autorità di regolazione ed il gestore, nel corso di una serie di incontri con i Comuni hanno presentato l'iter tecnico-procedurale necessario al passaggio da TARI tributo a tariffa

corrispettiva, auspicando la scelta in tal senso da parte dei Comuni;

- nei suddetti incontri, è stata illustrata una serie di aspetti potenzialmente migliorativi nella gestione del servizio rifiuti rispetto al sistema attuale, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate (gestore, comuni, utenti);

Tenuto conto che:

- l'eventuale passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva, da attuarsi previa predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti (sia della frazione indifferenziata, sia di quella differenziata), può comportare riflessi sul sistema nel suo insieme, sia diretti (riduzione produzione rifiuti, riduzione rifiuti non differenziati), che indiretti (incremento qualità materiale recuperato, riduzione quantità materiale avviato a smaltimento), sia riflessi diretti sugli utenti (responsabilizzazione per costo e determinazione incentivi legati a comportamento personale, detraibilità dell'IVA per gli utenti non domestici);
- in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti sarà interamente demandata al Gestore del servizio, attualmente Alia, che diventerà responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;
- con il passaggio dalla tariffa TARI tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà pertanto per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (MTR-2), il Gestore sarà tenuto a rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aspetto controllato direttamente dall'Autorità di ambito, ATO Toscana Centro;

Tenuto conto, altresì, che:

- l'attuazione del passaggio a tariffa corrispettiva richiede che il Gestore crei i necessari presupposti tecnici, informatici e organizzativi mediante l'acquisizione delle attrezzature di rilevazione dei conferimenti, la realizzazione della necessaria comunicazione agli utenti e quando necessario la riorganizzazione dei servizi di raccolta;
- il passaggio a tariffa corrispettiva è consentito a condizione che i Comuni che ne facciano richiesta siano in possesso dei seguenti requisiti; a) gestione del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) effettuata dal Gestore; b) raccolta effettuata con modalità porta a porta per tutte le frazioni, escluso il vetro; c) tracciatura dei rifiuti residui;

Viste e richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro del 15/09/2022, n. 17 recante *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente"*;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 avente ad oggetto *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva"* con la quale è stato deliberato, fra l'altro: *"di assumere come obiettivo generale dell'ambito Toscana Centro il passaggio al regime di tariffa corrispettiva entro il 2026 di tutti gli ambiti tariffari interessati"*; *"di approvare lo schema di Regolamento tariffario (Allegato A) che i Comuni che hanno manifestato interesse al passaggio a tariffa corrispettiva adotteranno e sottoporranno come proprio Regolamento tariffario all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, dando mandato al Direttore di inserire le eventuali modifiche o integrazioni che potranno emergere prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali"*; *"di approvare lo Schema di regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), dando mandato al Direttore di emendare lo Schema con le eventuali modifiche e integrazioni che potranno in seguito rendersi necessarie"*;
- le determinazioni del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 119 del 12/10/2022 e n. 8 del 18/01/2023, aventi ad oggetto la *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Modifiche e integrazioni agli schemi"*

dei Regolamenti tariffario e del servizio", per l'approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e dello Schema di Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 20 del 21/12/2022 con cui è stato istituito l'ambito tariffario sovracomunale denominato "Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1" (ATS 1), composto dai seguenti Comuni: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero e Vinci ed ha contestualmente approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 3 del 11/04/2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento tariffario per i comuni di ATO Toscana Centro della gestione Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il biennio 2024-2025;

Viste e richiamate:

- le linee di indirizzo programmatiche di mandato approvate con Deliberazione di Consiglio comunale di Quarrata n. 81 del 27/12/2022, fra cui, in tema di gestione dei rifiuti, era previsto il passaggio alla tariffa puntuale;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27/12/2022 di approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025 che conteneva, fra i diversi obiettivi operativi, l'obiettivo 5.1.1 denominato "Verso la tariffazione corrispettiva" per il superamento della tassa sui rifiuti basata esclusivamente su criteri presuntivi di produzione dei rifiuti urbani;

Considerato che, con nota del Direttore di ATO Toscana Centro dell'11/05/2023 (prot. gen. 22083/2023), veniva comunicato il completamento delle verifiche del Gestore sulla fattibilità del passaggio alla Tariffa corrispettiva dei comuni che ne avevano manifestato interesse, formalmente o informalmente, a partire dall'annualità 2024 e l'avvio delle attività propedeutiche al passaggio; **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/06/2023 con cui il Comune aveva manifestato la volontà di aderire al regime della Tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013 dal 1° gennaio 2024;

Preso atto della nota del Gestore (Alia) del 29/08/2023 (protocollo generale n. 41564/2023), con cui è veniva confermato, per il Comune di Quarrata, il passaggio dal regime tariffario della TARI tributo a quella della Tariffa corrispettiva a far data dal 1° gennaio 2025, in considerazione dei tempi necessari per l'adeguamento della strumentazione necessaria alla implementazione del previsto sistema di raccolta dei rifiuti;

Considerato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2023, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP del periodo 2024/2026, è stata confermata la volontà dell'Amministrazione comunale di Quarrata di istituire la Tariffa corrispettiva, in luogo della TARI tributo, a far data dal 1° gennaio 2025;

Vista la successiva nota di Alia del 26/02/2024 (prot. gen. 9356/2024), con cui è stato comunicato l'avvio delle attività propedeutiche necessarie per garantire il mutamento del regime tariffario nei tempi previsti;

Preso atto che allo stato attuale il Comune di Quarrata risponde a tutti i requisiti richiesti dall'Autorità di ambito, concordati con il Gestore, per consentire il mutamento di regime tariffario del prelievo sui rifiuti urbani nei tempi previsti;

Tenuto conto che, in ragione dell'omogeneità territoriale e dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal Gestore, al fine anche di garantire un più ordinato passaggio al sistema di gestione della tariffa corrispettiva, il Comune di Quarrata è opportuno confluisca nel più ampio territorio definito "Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1" (ATS 1), attualmente composto dai Comuni di: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Scarperia e San Piero, e Vinci, caratterizzato dall'adozione dello stesso Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

Considerata la volontà del Comune di Quarrata di:

1. approvare la cessazione del regime TARI (tributario) a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando impregiudicate tutte le azioni di recupero, anche coattivo, delle omissioni di versamento e/o di dichiarazione del tributo entro i termini di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/06 e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'istituzione sul territorio comunale di Quarrata del regime della Tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, in luogo del regime TARI-tributo, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
3. aderire all' "*Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1*" come sopra esplicitato, in ragione dell'omogeneità territoriale e di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale di Quarrata;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Accertata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sarà richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), n. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto infine di conferire, in ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della tariffa in oggetto, l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1. di **APPROVARE**, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, la cessazione del regime tributario TARI sul territorio comunale di Quarrata a decorrere dal 1° gennaio 2025, dando atto che restano impregiudicate tutte le azioni di recupero delle omissioni di versamento e/o dichiarazione del tributo entro i termini di cui all'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06;
2. di **ISTITUIRE** il regime della Tariffa corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, Legge n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
3. di **ADERIRE** dal 1° gennaio 2025 all' "*Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1*", istituito con la Deliberazione n. 20 del 21/12/2022 dell'Assemblea di ATO Toscana Centro e composto attualmente dai Comuni di: Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Scarperia e San Piero, e Vinci;
4. di **DARE ATTO** che la tariffa corrispettiva di cui sopra sarà applicata e riscossa da Alia Servizi Ambientali S.p.a. in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ATO Toscana Centro;
5. di **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
6. di **DARE** adeguata informazione della presente deliberazione ad Autorità di ambito ATO Toscana Centro, ai soggetti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, al Gestore e alla cittadinanza tutta, mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente;
7. di **CONFERIRE**, in ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo tecnico/amministrativo necessario all'istituzione della tariffa in oggetto, l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni.